PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0140(CNS)

27.1.2009

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatore per parere: Amalia Sartori

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'Unione europea è basata sui principi condivisi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il riconoscimento essenziale del carattere unico di ciascun individuo e del suo diritto a un accesso equo alle possibilità offerte dalla vita è un elemento comune all'insieme delle società europee che hanno fatto dell'"Uniti nella Diversità" il baluardo della loro unione.

La diversità della società europea rappresenta un elemento centrale dell'integrazione culturale, politica e sociale dell'Unione e deve essere rispettata, così come la discriminazione rappresentando una minaccia ai suoi valori fondanti va contrastata.

L'azione europea volta a garantire l'uguaglianza tra le persone ha una lunga tradizione. Il trattato di Amsterdam ha attribuito nuovi poteri per realizzare azioni contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Per le discriminazioni perpetrate nel settore dell'occupazione esiste già una legislazione ed una tutela a livello europeo. Una volta adottata, questa direttiva completerà il processo di applicazione dell'articolo 13 del trattato CE estendendo il campo di applicazione del divieto di discriminazione ad ogni forma di discriminazione basata su razza, origine etnica e sesso mettendo fine a qualunque percezione di una gerarchia della protezione.

Per quanto riguarda lo specifico campo di interesse della nostra commissione la realizzazione di questo obiettivo ambizioso, nei settori di nostra competenza, richiede una risposta che abbia un'ampia portata in quanto le tradizioni e le strategie nazionali in materia, ad esempio di cure sanitarie o di protezione sociale tendono ad essere più diversificate che non nei settori collegati all'occupazione.

Malgrado i progressi compiuti, il quadro giuridico europeo che consente di lottare contro la discriminazione è ancora incompleto. Alcuni Stati membri hanno adottato misure che vietano, al di là di quanto già previsto in materia di occupazione, qualunque discriminazione fondata sull'età, l'orientamento sessuale, la disabilità, la religione o le convinzioni, ma non esiste, per il momento, un livello minimo uniforme di previsione della fattispecie e di tutela. Anche se nonostante tali lacune, l'Unione europea dispone comunque di uno dei contesti giuridici più evoluti al Mondo in materia di lotta contro la discriminazione.

I primi a richiedere un intervento più forte contro le discriminazione sono i cittadini, che si aspettano un'azione sempre più comune in materia, di là di quanto già specificamente previsto, e in diversi settori, come l'assistenza sanitaria, dove grandi sono ancora le disparità tra gli Stati membri e le discriminazioni perpetrate spesso su categorie vulnerabili anche all'interno di uno stesso Stato.

Ed in Unione così avanzata in tanti settori sorprende ancora, negativamente, la mancanza di una disciplina comune in materia di disabilità, violenza e molestie sessuali, la mancanza di un adeguato riconoscimento di diritti fondamentali che in una società contemporanea non possono non trovare una corrispondente tutela giuridica.

Combattere la discriminazione vuol dire investire nella coscienza di una società che cresce attraverso l'integrazione ma che per realizzarla ha bisogno di investire in formazione, informazione, diffusione delle migliori prassi, ricercando per il bene e l'interesse di tutti i suoi cittadini, il giusto compromesso, il punto comune, d'equilibrio tra le sue tante, molteplici diversità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a

includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.	(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. ***Conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni, in combinato disposto con l'articolo 152 del medesimo trattato, è necessario incoraggiare l'integrazione sistematica degli aspetti di non discriminazione e di uguaglianza delle opportunità in tutte le politiche, in particolare nel quadro dei meccanismi di***

coordinamento esistenti per l'occupazione, l'integrazione sociale, l'istruzione, la formazione e la salute pubblica.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Pari importanza va attribuita alla salute mentale e a quella fisica in quanto la prima è associata a malattie cardiovascolari, cancro e diabete o è conseguenza di abuso di sostanze stupefacenti e di tossicodipendenza.
	Le persone colpite da gravi problemi di salute mentale sono principalmente esposte alla stigmatizzazione sociale, alla povertà, a scarse opzioni in materia di alloggio e a difficoltà di accesso all'assistenza medica per i problemi attinenti alla salute fisica, mentre malattie mentali come la depressione e l'ansia contribuiscono a far salire i costi dovuti alla perdita di produttività sul lavoro;

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) La salute fisica e mentale ed il benessere sono al centro della qualità della vita delle persone e della società e costituiscono fattori essenziali per la realizzazione degli obiettivi della Strategia di Lisbona dell'Unione europea.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I cittadini si aspettano un'azione più comune in materia sanitaria, e che, tuttavia, esistono grosse disparità a livello di assistenza sanitaria tra gli Stati membri e all'interno di uno stesso Stato, così come esistono settori in cui gli Stati membri da soli non possono operare efficacemente. In tale ottica è necessario un maggiore impegno dell'Unione anche nella prospettiva di una politica sanitaria comune che risponda agli interessi dei cittadini.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) L'accesso alla sanità è un diritto fondamentale, sancito all'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1] e costituisce compito precipuo delle autorità pubbliche degli Stati membri fornire a tutti accesso paritario a un sistema sanitario di qualità.

[1] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) La diversità della società europea

rappresenta un elemento centrale dell'integrazione culturale, politica e sociale dell'Unione e deve essere rispettata.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quater) Una buona salute è indispensabile per il benessere fisico e psichico. Oltre alle differenze biologiche, sulla salute pubblica incidono in particolare le disparità socioeconomiche, l'ambiente nonché l'accesso all'istruzione, alla conoscenza e all'informazione. I diritti dei cittadini e la responsabilità del cittadino nei confronti della propria salute sono fondamentali, e da qui deriva l'importanza di promuovere programmi di alfabetizzazione sanitaria e di incoraggiare tutti i settori della società a condurre stili di vita sani. Le iniziative tese a ridurre le disparità tra i sistemi sanitari dovrebbero includere una promozione mirata della salute e l'educazione del pubblico;

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quinquies) La violenza contro le donne, la schiavitù sessuale e la prostituzione sono alcuni dei principali problemi sanitari che colpiscono le donne. Nonostante la violenza sulle donne costituisca un problema di salute pubblica particolarmente diffuso, tale fenomeno non viene preso in considerazione nella

	formazione e nella pratica medica.
	Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, almeno un quinto delle donne di tutto il mondo ha subito almeno un abuso fisico o mentale nel corso della propria esistenza. La lotta contro le molestie sessuali e la violenza contro le donne deve rappresentare una priorità dell'azione comunitaria, anche nelle azioni specifiche in materia di salute pubblica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di *bene* e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.	(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di *beni* e servizi, inclusi gli alloggi ***e la sanità***. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Per discriminazione si intende anche il rifiuto delle cure mediche unicamente a causa dell'età.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione.	(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione. ***A tale scopo è necessario estendere il campo della tutela anche al fenomeno della multidiscriminazione.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Gli Stati membri debbono incoraggiare le associazioni di persone con disturbi di apprendimento e/o problemi di salute mentale onde diffondere la consapevolezza dei loro diritti, presentare proposte per il miglioramento dei servizi e agevolare l'accesso alle informazioni sui nuovi farmaci e i trattamenti innovativi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Il divieto di discriminazione non deve	(21) Il divieto di discriminazione non deve

pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.	pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. ***La legislazione comunitaria in materia di non discriminazione non impedisce agli Stati membri di mantenere o di adottare misure specifiche volte a prevenire o a compensare i pregiudizi collegati ai motivi di discriminazione oggetto di protezione.*** Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.	(25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni. ***Una protezione giuridica efficace dei diritti individuali deve essere accompagnata dalla promozione attiva della non discriminazione e dell'uguaglianza delle opportunità.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) È responsabilità degli Stati membri garantire una buona salute a tutti i cittadini ma nondimeno per raggiungere

tale obiettivo è necessario che vi sia collaborazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione, le autorità locali, le organizzazioni internazionali e i cittadini.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 ter) L'assistenza sanitaria necessita del sostegno di politiche efficaci in tutti i settori e a tutti i livelli, negli Stati membri e nell'Unione europea nonché a livello globale; inoltre, considerata l'esistenza di nuove minacce sanitarie, spesso di portata transfrontaliera, come le pandemie, le nuove patologie trasmissibili e il terrorismo biologico, nonché gli effetti del cambiamento climatico e della globalizzazione, specie per gli alimenti e la migrazione, il problema della salute dovrebbe essere affrontato alla stregua di una questione politica fondamentale, nello spirito del trattato di Lisbona e della strategia di Lisbona ed integrato in tutti gli ambiti politici pertinenti dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(31 bis) Una informazione adeguata sulla legislazione esistente è necessaria per permettere che le vittime potenziali di discriminazioni possano realmente ricorrervi e affinché i datori di lavoro, i prestatari di servizi e le amministrazioni siano informati sui loro obblighi. Tuttavia, la conoscenza della legislazione**

in materia di non discriminazione è ancora limitata. La Commissione deve promuovere e sostenere azioni di formazione ed informazione concernenti la legislazione esistente, rivolgendosi, in particolare, alle principali parti interessate, tra le quali le istanze incaricate delle questioni di uguaglianza, i giudici, i giuristi, le ONG e le parti sociali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Definizioni
	1. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Motivazione

La definizione di persone con disabilità dovrebbe essere la stessa in tutti gli Stati membri per garantire parità di trattamento. Di conseguenza, la definizione utilizzata nella direttiva dovrebbe essere quella contenuta nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Per "progettazione universale" si

	intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove siano necessari.

Motivazione

Onde garantire alle persone con disabilità un accesso effettivo e non discriminatorio ai beni disponibili al pubblico, occorre promuovere quei beni che possono essere utilizzati da tutti. Di conseguenza, nella direttiva occorrerebbe inserire una definizione di progettazione universale corrispondente a quella contenuta nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità *l'accesso* effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti, . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;	a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità ***di essere consultate in merito alle proprie esigenze in materia di assistenza e di avere*** *accesso* effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla possibilità di accesso ai servizi elettronici da parte delle persone con disabilità.

Motivazione

I servizi sociali vengono trasferiti in misura sempre maggiore sulla rete, senza che esistano informazioni concrete circa le possibilità per gruppi specifici di accedere a detti servizi. Occorre impedire in tutti i modi che le persone con disabilità siano escluse dalla società dell'informazione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4bis
	Parità di trattamento nei sistemi sanitari
	1. Fatto salvo il principio di sussidiarietà e le competenze degli Stati membri in materia per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra le persone:
	a) è necessario porre l'accento su strategie di prevenzione delle malattie. Le misure preventive, basate su dati scientifici, dovrebbero tenere conto, tra l'altro, degli aspetti centrati sul genere nonché degli ulteriori fattori causa di disparità.
	b) gli Stati membri dovrebbero utilizzare in ambito medico-sanitario statistiche e dati disaggregati per genere;
	c) nell'ambito della ricerca medica e della messa a punto di nuovi medicinali, si

dovrebbe accrescere la consapevolezza delle diverse caratteristiche fisiche delle donne e degli uomini ed accrescere le conoscenze sulle differenze degli effetti derivanti dall'uso di farmaci;

d) nelle strategie politiche in materia di salute è necessario tenere conto dell'esistenza di fattori ambientali che incidono in modo peculiare sulla salute delle categorie vulnerabili come le donne in stato di gravidanza e in fase di allattamento, i bambini, le adolescenti e i disabili, la cui salute è pregiudicata, in particolare, da fattori ambientali pericolosi;

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che i diritti dei cittadini e la responsabilità del cittadino nei confronti della propria salute siano promossi e tutelati, anche attraverso la promozione di programmi di alfabetizzazione sanitaria e l'incoraggiamento rivolto a tutti i settori della società a condurre stili di vita sani.

3. La Commissione deve promuovere Programmi di formazione specifici per il personale sanitario e parasanitario.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 10 - comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione promuove azioni di formazione, istruzione continua ed informazione concernenti la legislazione esistente, dirette in particolare alle principali parti interessate.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.	Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare ***con le associazioni di categoria rappresentative del personale medico e paramedico nonché con*** le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva. ***La Commissione raccoglie, analizza e diffonde informazioni obiettive, comparabili, attendibili e pertinenti, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche disponibili***.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il .... e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.	1. Entro il .... e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità, ***di concerto con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,*** trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i	2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché ***dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di***

diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

genere e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini***, soprattutto per quanto attiene ai settori identificati nell'articolo 3.*** Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

PROCEDURA

Titolo	Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
Riferimenti	COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da **Annuncio in Aula**	ENVI 2.9.2008
Relatore per parere **Nomina**	Amalia Sartori 7.10.2008
Esame in commissione	1.12.2008
Approvazione	22.1.2009
Esito della votazione finale	+: 35 –: 3 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews